



Circolare n. 002/2015 – Prot. n. 071/2015 del 17/02/2015

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
Fax 0647885904
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
Fax 068555961
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
Fax 0668807742
presidente@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00186 Roma
Fax 064814026
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
Fax 064882150
info@peritiagrari.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
Fax 0642008444
cnpi@cnpi.it

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via Giacomo Barzellotti, 5
00136 Roma
Tel 06.39913392 fax 06.39754624
presidente@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via Santa Maria dell'Anima, 10 00186 Roma
Tel 06.6889901 fax 06.6879520
segreteriaipresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 02/2015 – Prot. n. 071/2015

Roma, 17 febbraio 2015

Oggetto: Informativa audizione II^a Commissione Giustizia, Camera dei Deputati, del 04/02/2015.

Egregi,

In data 04/02/2015 si è tenuta un'audizione dei rappresentanti della Rete Professioni Tecniche presso la II^a Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Giustizia) sulla proposta di legge C. 2281 Marinello "Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali"

All'audizione erano presenti: la Presidente della Commissione, On. Donatella Ferranti, il relatore della proposta, On. Alessandro Pagano ed i rappresentanti di tutte le forze politiche.

Per la Rete Professioni Tecniche erano presenti il Coordinatore RPT e Presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano, il Direttore del Centro Studi CNI, Dott. Massimiliano Pittau, il Consigliere CNAPPC, Arch. Massimo Gallione, ed il consulente legale del CNAPPC, Avv. Marco Antonucci.

L'audizione, prevista nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, è avvenuta alla presenza di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, dell'Associazione Nazionale Titolari Laboratorio Odontotecnico e Rete delle Professioni Tecniche.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

L'audizione informale è stata svolta dalle 14:20 alle 15:00.

Il Coordinatore RPT Zambrano ha illustrato la posizione della Rete, presentando alla Commissione il documento redatto allo scopo (si veda allegato). Ha dichiarato sostanziale condivisione dell'impostazione e delle finalità del progetto di legge, pur segnalando alcune incongruenze che rischiano di minarne l'efficacia.

Nell'ambito delle professioni tecniche (e non solo), il possesso della semplice abilitazione (acquisita attraverso il superamento dell'esame di Stato) non è, infatti, sufficiente ad autorizzare l'esercizio della professione; quest'ultimo è, infatti, consentito esclusivamente agli iscritti all'Albo. Dall'iscrizione all'Albo discendono per il professionista numerosi obblighi posti a tutela del committente e della collettività, tra i quali: controllo deontologico gestito da Organi disciplinari "terzi" rispetto agli organi amministrativi ed elettivi; obbligo dell'assicurazione professionale; obbligo della formazione continua; obbligo di presentazione del preventivo prima dell'erogazione della prestazione. Diventa quindi essenziale nel provvedimento precisare che il reato di esercizio abusivo della professione si estende anche alle professioni (e sono la quasi totalità) il cui esercizio è consentivo solo previa iscrizione all'Albo.

Tale introduzione normativa rafforzerebbe, per le professioni tecniche, le attuali disposizioni di legge (DPR. 5 giugno 2001 n. 328) che prevedono che solo gli iscritti all'albo possano utilizzare il titolo professionale.


Si è inoltre evidenziato come le sanzioni prescritte dal novellato art. 348 siano evidentemente più pesanti non solo per l'innalzamento della pena massima (la minima è comunque rimasta identica ed assoggettata alla discrezionalità del Giudice), ma anche per la prevista pubblicazione e la confisca delle attrezzature. Si è, però, palesata l'opportunità, vista la rilevanza degli interessi tutelati nell'esercizio delle professioni, di indicare nel provvedimento un minimo edittale di pena (sei mesi).

Il Presidente della Commissione on. Ferrari ed il Relatore hanno accolto le osservazioni definendole rilevanti e pertinenti, pur sottolineando che il provvedimento, già approvato dal Senato, in caso di modifiche da parte della Camera, avrebbe dovuto subire un ritardo nell'approvazione finale, necessitando di un nuovo passaggio al Senato del testo eventualmente emendato. Gli stessi Commissari hanno richiesto Al Coordinatore della RPT se tali modifiche risultano essenziali oppure rappresentavano spunti di perfezionabilità su un testo già potenzialmente efficace. L'Ing. Zambrano ha risposto che le modifiche richieste sono essenziali per garantire efficacia al provvedimento oltre il ristretto ambito delle professioni sanitarie.

Il Presidente, il Relatore ed i Commissari hanno manifestato accordo sulle valutazioni del Coordinatore Zambrano, garantendo l'approvazione del provvedimento, con le modifiche proposte, in tempi rapidi, in modo da consentire il nuovo passaggio del provvedimento al Senato.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Camera dei Deputati

Il Commissione Permanente

(Giustizia)

**Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2281
Marinello "Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli
articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3
febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e
di obblighi professionali"**

Roma, 4 febbraio 2015

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

Premessa	Pag. 4
1. Proposte di emendamento	“ 6
1.1. Articolo 1, comma 1	“ 6
1.2. Articolo 1, comma 2	“ 8
1.3. Articolo 1, comma 3	“ 9

Premessa

Con riferimento al disegno di legge (2281 AC) relativo all'esercizio abusivo della professione, appare di particolare interesse l'art. 1 che riguarda direttamente le professioni (ivi incluse, ovviamente, quelle tecniche) e, sostituendo l'art. 348 del codice penale, apporta le seguenti modifiche:

- sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa;
- innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 2 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro);
- aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna;
- prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate per commettere il delitto.

Appare necessario l'innalzamento dell'importo economico, stante la riparazione di un danno patrimoniale e morale, derivando dall'esercizio abusivo della professione, oltre che un pregiudizio economico per la concorrenza sleale operata da non iscritti nell'albo, anche un danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse morale a che la professione sia esercitata da soggetti abilitati, in quanto dotati di maggiore preparazione ed esperienza in ragione del possesso del titolo di studio e del superamento dell'esame di abilitazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2001, in Resp. civ. e prev., 2002, p. 122, ; Cass. pen., 4 febbraio 2005, in Guida al dir., 2005, n. 12, p. 94; Cass. pen., sez. V, 1° giugno 1989, in Cass. pen., 1991, I, p. 743). Il danno è, quindi, tipicamente di carattere patrimoniale, stante il pregiudizio causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'Ordine.

Appare poi imprescindibile l'obbligatorietà della confisca delle attrezzature utilizzate per commettere il delitto, trattandosi sempre di cose pertinenti ai reati contestati, e stante la circostanza che la libera disponibilità del bene costituisca un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. I beni confiscati sono sempre tutti necessari per lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione (a titolo esemplificativo timbri, documenti, computers, pen drive, certificazioni); ne deriva che emerge, *ictu oculi*, il nesso strumentale per disporre della confisca dei beni a fronte dell'accertamento dell'abusività della professione.

Pur condividendone pienamente finalità e impostazione generale, il provvedimento presenta alcune incongruenze e imprecisioni che potrebbero ridurne sensibilmente l'efficacia, soprattutto nella sua concreta applicazione alle prestazioni delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

Di seguito si esporranno le proposte di modifica maggiormente rilevanti.

1. Proposte di emendamento¹

1.1. Articolo 1, comma 1

Motivazione

Nell'ambito delle professioni tecniche (e non solo), il possesso della semplice abilitazione (acquisita attraverso il superamento dell'esame di Stato) non è sufficiente ad autorizzare l'esercizio della professione; quest'ultimo è, infatti, consentito esclusivamente agli iscritti all'Albo. Dall'iscrizione all'Albo discendono per il professionista numerosi obblighi posti a tutela del committente e della collettività, tra i quali: controllo deontologico gestito da Organi disciplinari "terzi" rispetto agli organi amministrativi ed elettivi; obbligo dell'assicurazione professionale; obbligo della formazione continua; obbligo di presentazione del preventivo prima dell'erogazione della prestazione. Diventa quindi essenziale precisare che il reato di esercizio abusivo della professione si estende anche alle professioni (e sono la quasi totalità) il cui esercizio è consentivo solo previa iscrizione all'Albo.

Tale introduzione normativa rafforzerebbe, per le professioni tecniche, le attuali disposizioni di legge (DPR. 5 giugno 2001 n. 328) che prevedono che solo gli iscritti all'albo possano utilizzare il titolo professionale.

Le sanzioni prescritte dal novellato art. 348 sono evidentemente più pesanti non solo per l'innalzamento della pena massima (la minima è comunque rimasta identica ed assoggettata alla discrezionalità del Giudice), ma anche per la prevista pubblicazione e la confisca delle attrezzature. E', però, opportuna, vista la rilevanza degli interessi tutelati nell'esercizio delle professioni, l'indicazione di un minimo edittale (sei mesi).

¹ Le proposte di emendamento sono evidenziate in **grassetto rosso**.

Proposta di emendamento

Codice penale	DDL 2281 AC – art. 1
<p>art. 348. Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione [c.p. 359] , per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229] , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 31] ⁽</p>	<p>art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione da sei mesi fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ».</p>

1.2. Articolo 1, comma 2

Motivazione

La norma introduce un quarto comma all'art. 589 cp con il quale si estende l'aggravio di pena (reclusione da tre a dieci anni) per l'omicidio colposo anche nei casi in cui esso sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione. Per meglio definire quest'ultima, onde evitare eventuali interpretazioni volte a limitare l'ambito delle professioni esclusivamente a quelle sanitarie, è opportuno ricorrere alla locuzione utilizzata nel primo comma ("professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo").

Proposta di emendamento

Codice penale	DDL 2281 AC – art. 1 co 2
589 co. 4 Omicidio colposo. Quarto comma non previsto	589, co 4 – (Omicidio colposo). La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria ».

1.3. Articolo 1, comma 3

Motivazione

La norma introduce un quarto comma all'art. 590 cp con il quale si introduce un aggravio di pena per il reato commesso nell'esercizio abusivo di una professione (nonché di un'arte sanitaria). Per meglio definire quest'ultima, onde evitare eventuali interpretazioni volte a limitare l'ambito delle professioni esclusivamente a quelle sanitarie, è opportuno ricorrere alla locuzione utilizzata nel primo comma ("professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo").

Proposta di emendamento

Codice penale	DDL 2281 AC – art. 1 co 3
590, lesioni colpose. Quarto comma non previsto	590, co. 4 - lesioni colpose Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e/o l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .